

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Torino, 20 marzo 2014

**Oggetto:** osservazioni alla Misura 2 (art. 15) - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.

---

La Federazione Interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, nell'ambito dei servizi di consulenza (art. 15 sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di avvalersi di servizi di consulenza) del redigendo PSR 2014-2020, propone, rispetto a quanto previsto dalla misura 114 nella passata programmazione, alcune variazioni per quanto attiene i servizi di consulenza .

Nel PSR 2007-2013 la consulenza era distinta in "consulenza obbligatoria" (inerente la condizionalità e la sicurezza sul lavoro) e "consulenza specialistica facoltativa", dove queste ultime era così definita: *"applicazioni più complesse ed articolate, al fine di promuovere adeguamenti e riconversioni più ampie e mirate, in grado di avviare e favorire ulteriori livelli di miglioramento e sviluppo dell'azienda e rispondendo, in ogni caso, agli obblighi previsti dai regolamenti comunitari"* e riguardava gli ambiti: *"Specializzazioni nel settore delle produzioni/filiere zootecniche"* e *"Specializzazioni nel settore delle produzioni/filiere vegetali"*.

Per eseguire la consulenza è richiesta l'iscrizione agli Ordini e agli Albi professionali di riferimento per il settore agricolo, così come riportato nel Decreto del Mipaaf del 27 marzo 2008 (Ministro De Castro) all'Articolo 2 – Attività del Caa, comma 1. *"Il Caa, può svolgere: a) le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti"* e nel sopracitato Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 all'articolo 3 bis comma 1. *"Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: ..."*.

La ripartizione in consulenza obbligatoria e consulenza specialistica è condivisibile ed anzi si ritiene necessario, come pure emerso nell'analisi dei fabbisogni, che il PSR 2014-2020 provveda a rafforzare ulteriormente la consulenza specialistica affidandole specificatamente l'introduzione dell'innovazione di origine sperimentale nelle aziende.

Si mette in evidenza come le consulenze specialistiche abbiano caratteristiche differenti rispetto alle consulenze obbligatorie: mentre queste ultime hanno un'impostazione predefinita per tutte le aziende, le prime richiedono di essere costruite "su misura" per le singole realtà aziendali.

La suddetta differente impostazione si traspone nel diverso profilo richiesto al consulente: per affrontare le consulenze "specialistiche" è necessario saper valutare simultaneamente i molteplici fattori della produzione ed essere in grado di comunicare le innovazioni al fine di migliorare la competitività, aumentare quali - quantitativamente le produzioni e mitigare gli impatti. Serve, in altri termini, un consulente dotato di un'ampia preparazione di base affinata con l'aggiornamento professionale e pure dotato di esperienza aziendale "di campo".

Si consideri infine che, come previsto dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013, i consulenti devono essere regolarmente formati. L'art. 21-ter della Legge 3/1976 come modificata ed integrata dalla Legge 152/1992, assegna alle Federazioni regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Dottori Forestali la funzione di promuovere e coordinare sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini.

Per quanto sopra la Federazione propone che:

- le consulenze specialistiche vengano disgiunte in due sottomisure distinte con la predisposizione di bandi separati: una per la "Consulenza obbligatoria" e una per la "Consulenza specialistica";
- le consulenze specialistiche possano essere affidate a professionisti singoli o associati in forme di collaborazione quali Associazioni temporanee tra professionisti (ATP), società tra professionisti (STP) iscritti all'Albo dei dottori Agronomi e dei Dottori forestali (o, per quanto di competenza, agli iscritti ai Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici) scelti a discrezione delle aziende agricole in apposite liste di "Prestatori dei servizi di consulenza specialistica" curate dalla Regione;
- la Regione predisponga appositi bandi con criteri di selezione per individuare i professionisti in grado di fornire servizi di consulenza qualificati con successiva abilitazione a divenire "Prestatori dei servizi di consulenza specialistica". La Regione, tra i criteri di selezione dei professionisti, potrebbe privilegiare coloro che partecipano a corsi di formazione professionale sulle materie di pertinenza;
- l'importo concesso all'imprenditore agricolo per ogni consulenza specialistica, in funzione della complessità, sia pari al massimale previsto per la "Consulenza obbligatoria" (euro 1.500,00);
- la consulenza specialistica possa essere richiesta dall'azienda anche per più anni consecutivi così da esplicitare a fondo la sua efficacia mediante affinamenti successivi;
- vengano esplicitamente citate le consulenze specialistiche, si citano ad esempio quelle in campo fitoiatrico e quelle per seguire l'applicazione dei Piani pastorali aziendali;
- la Federazione regionale venga ricompresa tra i soggetti abilitati alla fornitura di servizi di formazione previste dal PSR a favore dei consulenti e, conseguentemente, tra i beneficiari delle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al citato art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013;
- la formazione dei professionisti in tema di consulenze specialistiche alle aziende agricole venga affidata di preferenza ai Dipartimenti universitari del Piemonte in qualità di "Prestatori dei servizi di Formazione": in tal modo i professionisti, apprese le innovazioni, potranno divenire *extensionist* per renderle applicabili nelle aziende (Ordine e Ateneo di Torino hanno già stipulato apposita convenzione per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi).

L'affidamento delle consulenze ai professionisti dà inoltre garanzie alle aziende agricole in caso di dolo, colpa o inadempienze contrattuali perché i professionisti sono obbligatoriamente coperti da assicurazione professionale.

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Torino, 20 marzo 2014

**Oggetto:** Osservazioni alla misura 10.1 (art 28) sottomisura 10.1.6 "Predisposizione ed applicazione del Piano pastorale aziendale sui pascoli montani" del PSR 2014-2020.

Di seguito sono riportate le proposte che si ritiene opportuno introdurre per la redazione dei PPA nel nuovo periodo di programmazione PSR 2014-2020 formulate da un gruppo di professionisti che hanno redatto numerosi Piani Pastorali Aziendali nella passata programmazione.

Quanto esposto ha la finalità di contribuire a superare le difficoltà procedurali e a migliorare le ricadute della pianificazione, si precisa che non in tutti i casi è stato possibile verificare a fondo l'effettiva applicabilità normativa.

In premessa preme sottolineare come nella passata programmazione PSR i tempi per l'istruttoria dei Piani da parte dei numerosi Enti che li debbono vagliare abbiano determinato tempi di pagamento molto lunghi (da uno a due anni), inaccettabili tanto per gli allevatori quanto per i professionisti che hanno redatto i Piani. Essendo i Piani di Pascolo alla seconda programmazione si auspica che tale criticità sia superata: certo è che se si dovessero nuovamente prospettare tali lungaggini il numero di aziende aderenti alla misura sarebbe negativamente condizionato, indipendentemente dagli impegni previsti nei bandi.

Le variazioni più significative sono sottolineate.

#### *BENEFICIARI*

nella presentazione del 20 febbraio c.a. sono menzionati tra i beneficiari i "Gestori del territorio" senza ulteriori specifiche e pertanto non si è in grado di formulare osservazioni puntuali. Si sollevano però alcune perplessità in merito all'opportunità di ricomprenderli tra i pagamenti per impegni agro-climatiche-ambientali perché il premio andrebbe ad un soggetto diverso da quello chiamato a rispettare materialmente gli impegni. Si concorda sulla necessità di prevedere nel PSR dei bandi che finanzino ai "Gestori del territorio" la redazione di Piani di Gestione Pastorale, collocati gerarchicamente sopra ai PPA. I Piani di Gestione Pastorale potrebbero essere attivati nell'ambito delle misure che fanno riferimento all'art. 35 comma 2 lettera j del Regolamento UE n. 1305/2013.

#### *DURATA DEGLI IMPEGNI*

3 o 5 anni a scelta del beneficiario (con prolungamento volontario di ulteriori 2 anni sempre che i tempi della programmazione lo consentano).

Periodicità dei bandi: annuale con aperture che consentano di eseguire i rilievi di campo nel periodo giugno – agosto.

Per la misura "estensivizzazione dei pascoli" (operazione inclusa anch'essa entro la misura 10.1.6) va prevista la possibilità di adesione **con durata annuale**. Così, qual ora l'allevatore decidesse di aderire ad entrambe le "operazioni", sarà possibile inserire le superfici rilevate in campo e renderle omogenee tra le due domande.

#### *LOCALIZZAZIONE*

E' bene specificare che prioritariamente saranno finanziati i pascoli che ricadono almeno in parte nelle Aree Protette e nei Siti Natura 2000.

#### *IMPEGNI*

Di seguito si riportano solamente gli impegni per cui si ritengono opportune delle variazioni rispetto alla precedente programmazione:

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

- seguire le indicazioni del Piano pastorale Aziendale redatto da un professionista abilitato dott. Agronomo o dott. Forestale secondo quanto disposto dalle Linee guida che dovranno essere approvate dalla Regione (e di cui di seguito si fornisce traccia). Si rimarca come, nella passata programmazione, la competenza del professionista è stata dirimente sull'esito dell'approvazione del Piano e sulla sua effettiva applicabilità;
- attuare la turnazione dei pascoli dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili, limitatamente alle greggi ovi-caprine è ammesso il ricorso al pascolamento guidato con personale sempre presente;
- effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli: 0,10 - 0,5 UBA/ha/anno (montagna): è necessario ridurre il limite minimo per consentire di eseguire PPA sui pascoli posti ad altitudini elevate o su cotiche con basso Valore Pastorale;
- compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 70 giorni: l'abbassamento della durata del periodo minimo è necessario per consentire di eseguire PPA sui pascoli posti ad altitudini elevate;
- predisporre recinzioni, punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo (indicati nel PPA), ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri ed evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame applicando le norme indicate nel PPA;
- la conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dipendente dell'azienda;
- redazione della Valutazione di incidenza (fase di screening): da redigere se tutto o parte dell'alpeggio ricade in Siti Natura 2000. Il Piano in tal caso va consegnato a all'Ente Gestore che si esprime in merito alla compatibilità degli interventi previsti con le misure di conservazione degli habitat presenti.

**ENTITÀ DEL PREMIO:**

- Premi modulati in base alla superficie eleggibile per scaglioni (esemplificando: come l'Irpef):
  - primi 100 ha: 100 €/ha anno;
  - da 101 e sino a 200 ha: 60 €/ha;
  - oltre 200 ha: 40 €/ha.

I costi per la redazione del Piano e la sua applicazione non sono strettamente proporzionali alla superficie: su grandi superfici si realizzano economie di scala, mentre con superfici inferiori a 100 ha eleggibili il premio previsto nella passata programmazione non è stato sufficiente a coprire l'aggravio di lavoro.

- Sostegno aggiuntivo per quando è richiesta la redazione della Valutazione di incidenza perché l'alpeggio ricade, almeno in parte, in aree della Rete Natura 2000: 2000 € al 1° anno (indipendente dall'entità della superficie) (da valutare se è finanziabile con l'art.30);
- Sostegno, su richiesta dell'allevatore, per le spese di "consulenza tecnica specialistica" da parte del professionista estensore in merito all'applicazione del Piano: 1500 €/anno per tutta la durata del Piano (da valutare se può rientrare nella consulenza specialistica dell'art 18);
- Sostegno i costi di acquisto del materiale per la realizzazione di interventi di gestione e miglioramento dei pascoli di carattere permanente (pali per recinzioni fisse, allacciamento delle recinzioni a reti elettriche, tubazioni, abbeveratoi, saline per punti sale) secondo quanto riportato nell'analisi prezzi degli interventi previsti dal PPA. I costi sostenuti dovranno essere documentati con fatture di acquisto (andrebbe valutata la possibilità di attivare una sottomisura apposita ai sensi dell'art. 17). E' un aspetto

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

fondamentale perché il PPA abbia piena applicazione: senza questa misura vi è il rischio concreto che l'allevatore, quando il pascolo non è di sua proprietà, non realizzi gli interventi indicati nel Piano limitandone le ricadute positive produttive ed ambientali.

*GIUSTIFICAZIONE DEL PREMIO*

Nel caso del pascolo guidato degli ovi-caprini il premio è giustificato dall'obbligo di spostamento delle recinzioni a rete elettrificate per la stabbiatura notturna sul pascolo, che dovrà avvenire al massimo ogni 4 giorni.

Premio aggiuntivo "SIC": costo del professionista per la stesura della Valutazione di Incidenza.

Premio aggiuntivo "consulenza applicazione PPA": costo del professionista per la consulenza specialistica.

*RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA.*

La responsabilità del professionisti termina alla consegna del Piano.

In alternativa: si preveda nei bandi per la consulenza tecnica (misura 2, art. 15, Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole) la "consulenza tecnica specialistica per l'Applicazione di Piani Pastorali Aziendali" affinché il tecnico che ha redatto il Piano ne segua l'applicazione per tutta la sua durata (su richiesta del beneficiario).

*COLLEGAMENTI CON ALTRE MISURE:*

L'adesione alla sottomisura 10.1.6 operazione "Predisposizione e applicazione del Piano pastorale aziendale sui pascoli montani" richiede preventivamente l'adesione alla:

- sottomisura 10.6.1 (art 28) operazione "estensivizzazione dei pascoli"

L'adesione alla sottomisura 10.1.6 operazione "Predisposizione ed applicazione del Piano pastorale aziendale sui pascoli montani" deve essere condizione necessaria per poter aderire a:

- sottomisura 10.1.6 (art 28) operazione "*Messa in atto di sistemi di difesa del bestiame dalla predazione dei canidi sui pascoli collinari e montani*".

La sottomisura 10.1.6 operazione "Predisposizione ed applicazione del Piano pastorale aziendale sui pascoli montani" costituisce titolo di merito per la graduatoria delle seguenti misure a condizione che gli interventi proposti siano indicati espressamente nel Piano di Pascolo:

- Sottomisura 4.3.1 (art 17) "*Realizzare/o migliorare i collegamenti con gli alpeggi di proprietà pubblica e privata, approvvigionamento di energia e risorse idriche*". Beneficiari: Enti pubblici e privati. Condizioni di ammissibilità: interventi di manutenzione straordinaria, pluralità di aziende, localizzazione di interventi nel territorio montano;
- Sottomisura 7.6 (art 20) "*Riqualificazione dei fabbricati d'alpeggio*". Beneficiari: Enti pubblici. Condizioni ammissibilità: Manutenzioni straordinarie, localizzazione in territorio montano.
- Art 17 comma a: fabbricati di proprietà privata;
- Sottomisura 16.2 (art. 35) "*Ricomposizione fondiaria e recupero di terreni agricoli e forestali in zona montana*". Beneficiari: enti pubblici, soggetti privati;
- Sottomisura 5.6 (art 17 c): "*Elettrificazione degli alpeggi utilizzati ai fini zootecnici mediante realizzazione di impianti di micro generazione di energia elettrica*", Beneficiari: agricoltori singoli e associati;
- Misura 12 (Art 30) Indennità Natura 2000;
- Misura (da introdurre) per il sostegno dei costi di acquisto del materiale per la realizzazione di interventi di gestione e miglioramento dei pascoli di carattere permanente (pali per recinzioni fisse, allacciamento delle recinzioni a reti elettriche, tubazioni, abbeveratoi, saline per punti sale) previsti dal PPA.

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

*PROSECUZIONE IMPEGNO MISURA 214.6.2 DEL PSR 2007-2013*

I beneficiari che hanno già aderito alla misura 214.6.2 nella passata programmazione possono aderire alla nuova misura presentando un "aggiornamento di Piano" inerente le sole parti oggetto di variazione.

*PIANO DI PASCOLO SEMPLIFICATO*

Non si ritiene opportuno introdurre delle forme semplificate della parte inerente la pianificazione.

Potrebbe invece essere un po' alleggerita la parte di dei rilievi di campo adottando una maglia di rilievo di 200 x 200 m con 25 calate per linea. Si tratta di un buon compromesso tra la qualità del lavoro e il contenimento dei costi di rilevamento, mentre un'ulteriore semplificazione dell'analisi della vegetazione comporterebbe lo scadimento qualitativo con incertezze nei calcoli di carico del bestiame, tali da compromettere l'esito stesso della pianificazione.

In Allegato si riporta la proposta di Linee Guida derivante dalla modifica della Determinazione n. 526 del 22/06/09 della Direzione agricoltura della Regione Piemonte per la redazione dei Piani Pastorali Aziendali (MIS 214.6.2) integrata con la Determinazione Arpea n.92-2013 del 20/6/2013 "*Riconoscimento della validità dei Piani pastorali ai fini dell'aggiornamento GIS*".

Per brevità l'Allegato è omissis.

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Torino, 20 marzo 2014

**Oggetto:** osservazioni alla Sottomisura 16.2 (art. 35) - Ricomposizione fondiaria e recupero di terreni agricoli e forestali in zona montana.

---

La scrivente Federazione ritiene di notevole importanza l'attivazione della Sottomisura, tanto nella parte della ricomposizione quanto in quella del recupero, perché nell'insieme potrebbe costituire un concreto incentivo al mantenimento e all'insediamento delle attività agricole in montagna, inoltre le due finalità sono strettamente legate perché la ricomposizione fondiaria è spesso indispensabile per attuare piani di recupero di estensione significativa.

### **Ricomposizione fondiaria in zona montana**

La frammentazione fondiaria in ambito montano è un fattore che concorre all'abbandono delle pratiche colturali virtuose poiché costituisce un serio ostacolo alla gestione meccanizzata (agraria e forestale) e al pascolamento razionale con mandrie e greggi numerose. Inoltre per accedere ai finanziamenti pubblici (primo e secondo pilastro della PAC) il beneficiario deve esibire il titolo di conduzione che sovente è di difficile reperimento perché le successioni ereditarie non sono state registrate o perché le particelle sono cointestate a soggetti non rintracciabili.

La ricomposizione fondiaria montana richiederebbe un intervento normativo (sull'esempio della Regione Valle d'Aosta con la L. R. n. 32 del 12 dicembre 2007, del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trento) cui dovrebbero seguire finanziamenti dedicati per la successiva fase di attuazione (ad esempio la DGR 1030 del 18 maggio 2012 della Valle d'Aosta): i tempi per legiferare su una materia così complessa e la carenza di fondi da destinarvi lasciano però poco spazio ad aspettative in tal senso nel breve periodo.

Per quanto sopra è importante che nel PSR 2014-2020 si attivi la misura di sostegno per la ricomposizione fondiaria, sullo schema di quanto era stato previsto per la misura K del PSR 2000-2006, purtroppo non applicata.

L'adesione alla misura potrebbe determinare un punteggio di merito per i beneficiari che intendono aderire pure con misure di pianificazione pastorale o forestale sulle medesime superfici.

A sostegno della ricomposizione fondiaria, la cui realizzazione è innegabilmente complessa, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel PSR 2014-2020 una misura per finanziare la creazione di "Associazioni fondiarie pastorali" sull'esempio di quanto previsto in Francia ed in sintonia con il Regolamento UE 1305/2013 (considerazioni 21 e 29 e articolo 27). Dette Associazioni potrebbero configurarsi come soggetti giuridici costituiti tra i proprietari di pascoli (e boschi) montani con l'obiettivo di favorire il raggruppamento, lo sviluppo e la manutenzione delle attività agro-silvo-pastorali e la ricomposizione fondiaria.

### **Recupero di terreni agricoli e forestali in zona montana**

Nel periodo tra il 1945 e il 2011 in Italia le superfici boscate e incolte sono passate da 7.070.000 ettari (Fonte Istat) a 10.467.533 ettari nel 2011 (Fonte CFS), mentre in Piemonte dal 1980 l'aumento è stato del 33% essendo passate dai 718.000 ettari del 1981 (Fonte Ipla) ai 956.000 ettari del 2005 (Fonte: Inventario forestale nazionale).

Mentre in pianura si è assistito all'ulteriore contrazione dei boschi residuali, l'aumento di superficie forestale è avvenuto principalmente in ambito montano che così come evidenziato dal fatto che in Piemonte i comuni di pianura hanno generalmente un indice di boscosità inferiore al 10%, mentre quelli di media montagna arrivano a superare il 90%.

Le cause di tale aumento in ambito montano sono da ricercarsi soprattutto nell'abbandono del territorio con spopolamento massiccio nei decenni del dopoguerra (preceduto dal sovra-

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

sfruttamento dei territori montani nella prima metà del '900 che ha lasciato in eredità la parcellizzazione fondiaria di cui al punto precedente), raramente per effetto di specifiche politiche forestali.

I suddetti fenomeni demografici hanno radicalmente mutato l'uso del suolo dei territori montani per la cui gestione occorre predisporre adeguati indirizzi di sviluppo con l'obiettivo di valorizzare il nuovo uso delle terre, ma anche, ed è un'esigenza in crescita, per recuperare spazi agricoli ora abbandonati. Si registra un rinnovato interesse per la ricerca di terre coltivabili da parte di:

- soggetti usciti dal mercato del lavoro che cercano un reimpiego in agricoltura recuperando piccoli appezzamenti in aree marginali. Il fenomeno è diffuso e sono alcune regioni stanno predisponendo apposite normative (ad esempio la regione Liguria con la normativa sulla "Banca regionale della terra");
- agricoltori che intendono appoggiare sui terreni "titoli PAC" di elevato valore unitario;
- società estere che ricercano terreni marginali in aree ad "elevata riconoscibilità geografica" per collocarvi in futuro attività agricole di buon valore aggiunto (fenomeni assimilabili, in certa misura al "land grabbing").

Questa nuova esigenza di recupero di ex coltivi abbandonati richiede un'analisi accurata del contesto ecologico-ambientale, ricostruendo la storia dell'uso delle terre (recentemente la Circolare del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2014, n. 2/AGR/URB in merito alla definizione di bosco, ha ribadito l'importanza di una chiara analisi della storicità dei paesaggi), evidenziando nel dettaglio le motivazioni che spingono al recupero e gli eventuali benefici del cambiamento d'uso con gli annessi rischi economici, ecologici e idrogeologici.

L'analisi deve esser accurata anche dal punto di vista normativo perché sulle superfici arbustive-arborate-boscate grava il "Vincolo paesaggistico" che in montagna si accompagna sovente al "Vincolo idrogeologico" e prevedere nel caso di cambio d'uso l'adozione di interventi di mitigazione e compensazione.

Poiché il paesaggio agroforestale, per definizione, è dinamico e in continua evoluzione la valutazione del cambio di uso suolo, oltre che su aspetti di tipo ambientale, necessita di un "business plan" accurato che scongiuri e prevenga il ri-abbandono a breve (deleterio perché può ingenerare dissesti ambientali).

La Federazione ritiene che l'adesione alla Misura di progetti di "Ricomposizione fondiaria e recupero di terreni agricoli e forestali in zona montana" debba avvenire secondo **Linee guida** appositamente predisposte e si rende disponibile per contribuire alla loro stesura.

Trattandosi di materia specialistica e con ricadute ambientali di notevole portata si auspica che le analisi per la presentazione della Misura **siano affidate in via esclusiva ai professionisti Agronomi e Forestali**, uniche figure professionali in grado di valutare con cognizione di causa tanto il soprassuolo quanto la reale storicità del paesaggio preesistente coniugandoli con la pianificazione degli interventi.



**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**